



Luogo di emissione:	Numero: 248/ITE	Pag. 1
	Data: 21/07/2015	

**DECRETO DEL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO INFRASTRUTTURE TRASPORTI ENERGIA
N. 248/ITE DEL 21/07/2015**

Oggetto: Porto di Ancona - Approvazione dell'Adeguamento Tecnico Funzionale del vigente Piano Regolatore Portuale (PRP) ai fini dell'intervento di parziale demolizione del molo nord.

**IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO INFRASTRUTTURE TRASPORTI ENERGIA**

- -

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;

VISTO l'articolo 10 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20;

- D E C R E T A -

- Di approvare, ai sensi dell'art. 8 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale dei Porti approvato con DACR 149 del 02/02/2010, l'Adeguamento Tecnico Funzionale del vigente Piano Regolatore del Porto di Ancona ai fini all'intervento di parziale demolizione del molo nord del porto di Ancona, composto dai sotto indicati elaborati firmati digitalmente e pubblicati sul sito istituzionale della Regione all'indirizzo http://www.regione.marche.it/Porti/PortidellaRegioneMarche/Ancona_.aspx sui quale ha espresso avviso favorevole la seconda sezione del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici nell'adunanza del 17/02/2015 (prot. n. 76/2014):
 - RELAZIONE GENERALE (proprietà firma digitale 2015/07/20 13:32:04 +02'00')
 - STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE (proprietà firma digitale 2015/07/20 13:34:37 +02'00')
 - Convenzione per lo studio dell'agitazione ondosa interna al nuovo porto di Ancona (proprietà firma digitale 2015/07/20 13:39:29 +02'00')
 - Studio di navigabilità nel nuovo Porto di Ancona, ad opere di sopraflutto completate, con e senza demolizione di 100 m del Molo Nord (proprietà firma digitale 2015/07/20 13:41:36 +02'00')
 - Documentazione integrativa (proprietà firma digitale 2015/07/20 13:26:01 +02'00')
- Di disporre che una copia del presente provvedimento, completa degli elaborati progettuali



Luogo di emissione:	Numero: 248/ITE	Pag.
	Data: 21/07/2015	2

timbrati con gli estremi del decreto di approvazione e firmati dal Dirigente del Servizio Infrastrutture Trasporti Energia, sia depositata agli atti del Servizio.

- Di trasmettere copia del presente provvedimento all'Autorità portuale di Ancona, al Comune di Ancona, alla Direzione Marittima di Ancona e alla Seconda Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

IL DIRIGENTE
(Ing. Mario Pompei)

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge 1994 n. 84, art. 5, comma 4;
- DACR n. 149 del 02/02/2010 di approvazione del "Piano Regionale dei Porti", art. 8 delle Norme Tecniche di Attuazione.

MOTIVAZIONE

Procedimento Amministrativo

Il porto di Ancona è classificato nella 2^a categoria 1^a classe dei porti marittimi nazionali e nella 1^a categoria (difesa militare e sicurezza dello stato) in base al R.D. n. 5629 del 30.07.1988.

Con la Legge n. 84/1994 lo scalo dorico è stato inserito tra i 24 porti di interesse nazionale, sede di Autorità portuale.

Vista la competenza dell'Autorità Portuale sul porto di Ancona la stessa ha trasmesso alla terza Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con nota del 11/11/2014 n. 2765, per "esame e parere" la proposta di Adeguamento tecnico funzionale del PRP ai fini dell'intervento di parziale demolizione del molo nord.

La seconda sezione ha esaminato la documentazione pervenuta e, udita la Commissione relatrice, ha espresso *avviso favorevole* sulla proposta presentata alla luce delle considerazioni contenute nel voto espresso nella seduta del 25/09/2014 n. protocollo 50/2014 e che qui si riporta:

"PARERE

- *che sulla proposta di adeguamento tecnico funzionale delle opere provviste dal Piano Regolatore Portuale di Ancona (parziale demolizione del Molo Nord), trasmessa dalla competente Autorità Portuale, si possa esprimere un **avviso favorevole** alla luce:*
 - *della delibera del competente Comitato Portuale del 09/07/2014 n.10 di cui al punto 1.1;*
 - *del favorevole avviso espresso dal Comune di Ancona con nota del 13/02/2015 n. 17070 di cui al punto 1.2;*
 - *del favorevole avviso espresso dalla Regione Marche con nota del 13/02/2015 n. 108453 di cui al punto 1.3, con raccomandazioni;*
 - *del favorevole avviso espresso dalla competente Autorità Marittima di cui al punto 1.4;*



Luogo di emissione:	Numero: 248/ITE	Pag.
	Data: 21/07/2015	3

- *dal riconoscimento della fattispecie di adeguamento tecnico funzionale delle opere previste dal vigente piano regolatore portuale di cui al punto 2.1;*
 - *della completezza formale degli elaborati a corredo della proposta di adeguamento tecnico funzionale di cui al punto 2.2;*
 - *delle considerazioni relative al requisito della “fattibilità tecnica” delle opere sottese dall’adeguamento tecnico-funzionale, con raccomandazioni e prescrizioni, di cui al punto 3.1;*
 - *delle considerazioni ambientali di cui al punto 3.2, con raccomandazioni.*
- *che, al fine di perfezionare la presente procedura di adeguamento tecnico funzionale, occorre pervenire alla formale comunicazione alla Regione Marche dell’esito del parere medesimo, per il necessario conclusivo provvedimento nei modi e nelle forme amministrative di propria esclusiva competenza.”*

A seguito del parere rilasciato dalla seconda Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici l’Autorità Portuale di Ancona ha inoltrato alla Regione Marche la proposta di Adeguamento Tecnico in questione unitamente al parere con nota prot. n. 0371005 del 26/05/2015.

La proposta di Adeguamento Tecnico depositata è costituita dai seguenti elaborati:

- RELAZIONE GENERALE (proprietà firma digitale 2015/07/20 13:32:04 +02'00')
- STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE (proprietà firma digitale 2015/07/20 13:34:37 +02'00')
- Convenzione per lo studio dell’agitazione ondosa interna al nuovo porto di Ancona (proprietà firma digitale 2015/07/20 13:39:29 +02'00')
- Studio di navigabilità nel nuovo Porto di Ancona, ad opere di sopraflutto completate, con e senza demolizione di 100 m del Molo Nord (proprietà firma digitale 2015/07/20 13:41:36 +02'00')
- Documentazione integrativa (proprietà firma digitale 2015/07/20 13:26:01 +02'00')

Questa Amministrazione ha avviato il procedimento per l’approvazione dell’Adeguamento Tecnico funzionale di cui all’art. 8, comma 4 delle NTA del Piano Regionale dei Porti il 02/12/2014.

A sensi dell’art. 8 comma 5 delle NTA del Piano Regionale dei Porti il termine per la definizione del procedimento è fissato in 60 giorni; detti tempi decorrono dalla data di ricevimento dell’istanza, salvo l’interruzione e prolungamento di tale termine per una eventuale richiesta di atti integrativi.

Dell’avvio del procedimento né è stata data notizia con la pubblicazione di apposito avviso sul BUR n. 49 del 18/06/2015 al fine di portare il procedimento a conoscenza dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire.

In base all’art. 7 della LR 44/94 la facoltà di intervenire nel procedimento è ammessa fino a dieci giorni prima della scadenza dei termini per la sua definizione, pertanto entro il 15/07/2015.

I soggetti indicati negli art. 7 e 9 della L. 241/90 hanno potuto prendere visione degli atti del procedimento ed inviare memorie scritte e documenti, ai sensi dell’art. 10 della stessa Legge, presso il Servizio Infrastrutture Trasporti Energia, Via Palestro, 19, Ancona secondo le modalità previste nell’avvio del procedimento pubblicato.

Nel procedimento amministrativo in questione è competenza della Regione Marche valutare la conformità della proposta di adeguamento al comma 3 dell’art. 8 delle NTA e, pertanto, che:



Luogo di emissione: 	Numero: 248/ITE	Pag. 4
	Data: 21/07/2015	

- sia coerente con gli obiettivi e le scelte di programmazione del PRP vigente;
- non apporti modifiche sostanziali alla conformazione e al dimensionamento complessivo dell'impianto portuale;
- non contenga opere soggette a VIA o a Valutazione di Incidenza.

Nessuna osservazione in merito è giunta nei termini prescritti.

Nessun atto integrativo è stato chiesto al fine di concludere il procedimento in questione.

Valutazione del Progetto

Piano Regolatore Portuale Vigente

Il vigente Piano Regolatore Portuale del Porto di Ancona è costituito dalla "variante al Piano Regolatore Portuale del Porto di Ancona" approvata in via definitiva con D.M. n° 1604 in data 14.07.1988, a seguito del parere espresso dalla Terza Sezione del Consiglio Superiore dei LL.PP., con voto n° 1 del 27/28 gennaio 1988. Tale Piano prevede la realizzazione di opere di rilevanza notevole, riguardanti l'ampliamento e l'ammodernamento dello scalo dorico mediante la costruzione di banchinamenti per complessivi m. 1360, con ampi piazzali retrostanti e adeguate difese esterne. La nuova conformazione delle opere di difesa esterna consente di ricavare una nuova banchina rettilinea della lunghezza di m. 920 con fondali di m. -14,00 e la nuova imboccatura con canale navigabile profondo -15,00 m. Per una completa trattazione si rimanda alla relazione generale del Piano regionale dei Porti (pagine da 74 a 115).

L' Autorità portuale di Ancona, istituita nel 1995 dopo un anno dall'entrata in vigore della Legge 84/94, si è trovata, a dover decidere in merito al rispetto di quanto dettato dalla stessa Legge 84/94 sulla pianificazione dell'area portuale e si è espressa:

- confermando le previsioni del vigente P.R.P. dell'88 per quanto attiene le opere di ampliamento a mare già previste;
- individuando una formula tecnico-giuridica che consentisse all'Autorità Portuale di procedere alla redazione di un nuovo strumento programmatico del futuro assetto del porto che tenesse conto delle nuove realtà e prospettive emergenti, naturalmente d'intesa con l'Amministrazione comunale, così come espressamente richiesto dalla stessa legge 84/94.

Per facilitare il raggiungimento delle prescritte intese, il Comitato Portuale e l'Amministrazione Comunale di Ancona concordarono, nel 1998, di affidare congiuntamente ad un medesimo gruppo di progettisti l'incarico di procedere alla redazione della variante al piano regolatore del porto (di competenza dell'Autorità portuale) e di quello del nuovo assetto urbanistico dell'area comunale (di competenza del Comune), sempre con la espressa previsione di far salva, in ogni caso, la realizzazione delle opere di ampliamento in corso di realizzazione.

Il nuovo strumento denominato "Piano di Sviluppo del Porto", pertanto, una volta ottenute le prescritte approvazioni, avrebbe dovuto avere la duplice valenza:

- di variante al Piano regolatore del porto di Ancona, ai sensi art. 5 della legge n.84/94;



Luogo di emissione:	Numero: 248/ITE	Pag.
	Data: 21/07/2015	5

- di piano particolareggiato esecutivo comunale e di variante al P.R.G. per le aree comunali interconnesse al porto.

Il Consiglio Comunale di Ancona con deliberazione n. 34 del 29/03/04 ad oggetto "Piano Particolareggiato del Porto in Variante al P.R.G.- Adozione", al fine di semplificare le relative procedure, ha adottato contestualmente, in un unico atto, il Piano Particolareggiato del Porto e la Variante al P.R.G. che ne costituisce il presupposto di legittimità.

Il 25 febbraio 2005 il Comitato portuale ha deliberato l'adozione della corrispondente variante al Piano Regolatore Portuale ai sensi dell'art. 5 della legge n. 84 del 1994.

Il Consiglio Comunale di Ancona, per la parte di sua competenza, ha approvato lo strumento di pianificazione denominato Piano Particolareggiato Esecutivo (P.P.E.) del Porto, con deliberazione n.130 del 14/11/2005 (B.U.R. Marche n° 116 del 22/12/2005).

La proposta di variante al P.R.P., trasmessa al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per il parere di competenza, è stata esaminata favorevolmente dal Consiglio Superiore con voto n. 1/08, reso nell'adunanza del 30.05.2008.

Acquisito il suddetto parere è stato redatto il SIA per l'avvio, avvenuto il 29.01.2010, del procedimento di VIA presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (art. 23 D.Lgs 152/2006 e art. 5 legge 84/94). Nell'ambito della suddetta procedura la Regione Marche e il Ministero dell'Ambiente hanno chiesto integrazioni volte ad approfondire degli aspetti rilevanti tra i quali circa la realizzazione dei bacini inerenti il nuovo porto pescherecci sulle aree antistanti la grande frana di Ancona.

In seguito alle suddette richieste l'Autorità Portuale ha deciso di interrompere l'iter approvativo del Piano di Sviluppo del porto di Ancona con provvedimento del Comitato Portuale espresso con Deliberazione n. 4 del 23.04.2013, tenuto conto della onerosità eccessiva dell'adempimento e della pressoché totale incertezza dell'esito finale.

La Regione Marche approvando, nel 2010, il Piano Regionale dei Porti (DACR 149/2010) ha "fatto proprie" le scelte intraprese dall'Autorità portuale e dal Comune nel cd "Piano di Sviluppo" e ha approvato nella tavola 24 degli elaborati grafici del piano lo stato di progetto che prevede già la demolizione del molo nord contenuto nell'adeguamento tecnico funzionale in esame.

Valutazione della coerenza della proposta di ATF al comma 3 dell'art. 8 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale dei Porti.

L'intervento proposto, nonostante non conforme al vigente Piano Regolatore Portuale (cd Piano dell'88), può ritenersi coerente, trattandosi di una modesta "ricalibrazione" dell'assetto planimetrico di un'opera esistente senza cambio di destinazione d'uso e, pertanto, non modifica in alcun modo la conformazione o il dimensionamento complessivo dell'impianto portuale.

Risulta comunque conforme al Piano regionale dei Porti (approvato con DACR 149/2010) come illustrato nell'ultimo capoverso della premessa.

Si ritiene inoltre di dover esprimere una considerazione più generale sugli aspetti pianificatori. Il Piano Regionale dei Porti ai comma 1 e 2 dell'art. 3 delle NTA ("principi della pianificazione") recita: "*Il Piano Regionale dei Porti indirizza e disciplina la realizzazione, la ristrutturazione e la riqualificazione dei porti di competenza regionale e individua gli obiettivi per i porti di competenza nazionale*" e "*si attua attraverso i piani regolatori portuali*".

Il Consiglio Regionale delle Marche, approvando il Piano Regionale dei Porti, ha fatto propria la previsione contenuta nella legge 84/94 - che ha mutato profondamente il quadro normativo e culturale



Luogo di emissione:	Numero: 248/ITE	Pag.
	Data: 21/07/2015	6

della pianificazione delle aree portuali - e ha voluto mettere in risalto l'importanza della pianificazione per uno sviluppo coerente delle dinamiche complessive dei porti, delle azioni imprenditoriali che in essi si sviluppano e del rinnovato rapporto con la città.

La Regione ha dato attuazione a quanto contenuto nelle linee guida del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici del 2004 il merito al fatto che *"il vero elemento di profonda innovazione è quello di aver trasformato il PRP da mero strumento di programmazione di opere portuali (in un definito intervallo temporale) a vero e proprio strumento di pianificazione del territorio portuale, su un orizzonte temporale di circa 10-15 anni"*.

Nella consapevolezza delle difficoltà che si incontrano nel percorso di adozione e approvazione dei PRP, le norme tecniche di attuazione hanno disciplinato una particolare *"procedura di approvazione del PRP in variante ai piani urbanistici di livello comunale ed ai piani territoriali di livello regionale e/o provinciale"* (art. 9 delle NTA del Piano) da attuare con la sottoscrizione di un apposito Accordo di Programma che *"vincoli"*, a monte del processo di pianificazione, tutti i soggetti coinvolti.

Tale procedimento, in Regione, ha già avuto due esperienze positive: l'approvazione del PRP del porto di competenza Statale di San Benedetto del Tronto e quello del porto regionale di Numana.

Per quanto concerne la verifica che l'ATF non contenga opere soggette a Valutazione di Impatto Ambientale regionale (nel seguito VIA), per la costruzione del parere è stata consultata la Struttura regionale Competente. Alla luce degli atti istruttori acquisiti [mail interne ID 8195454|12/02/2015|ITE - ID8195557|12/02/2015|ITE e ID8203353|13/02/2015|ITE] si rappresenta quanto segue:

- il porto di Ancona, in quanto accessibile a navi di stazza superiore a 1350 tonnellate, rientra tra i porti di cui al punto 11 dell'allegato II alla parte seconda del d.lgs. n. 152/06.
- ciò significa che è incluso tra i porti i cui progetti devono essere sottoposti a VIA con procedimento in capo al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, così come spetta al medesimo Ministero valutare se le modifiche ai progetti di tali porti, già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, possano avere *"notevoli ripercussioni negative sull'ambiente"* (cfr. Allegato IV alla parte seconda, punto 8t), d.lgs. n. 152/06) e debbano pertanto essere sottoposti a verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 20 del medesimo d.lgs. 152/06 (c.d. screening).

Tutto ciò considerato si può concludere che l'ATF in questione non contiene opere da sottoporre a VIA di competenza regionale.

Si evidenzia, in virtù del Criterio *"cumulo con altri progetti"* di cui al Punto 1 dell'Allegato V alla parte seconda del d.lgs. n. 152/06, che è stato recentemente approvato un ulteriore ATF per il Porto di Ancona concernente *"Riprofilatura delle banchine n. 4 e n. 5"*

Per quanto concerne la verifica del fatto che l'ATF non contenga opere soggette a Valutazione di Incidenza si rappresenta quanto segue:

- la direttiva 92/43/CEE, c.d. direttiva *"habitat"*, all'art. 6, paragrafo 3, stabilisce che *"Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver"*



Luogo di emissione:	Numero: 248/ITE	Pag. 7
	Data: 21/07/2015	

avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica."

- Il D.P.R. n. 357/97 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", all'articolo 5, commi 3 e 4, stabilisce quanto di seguito riportato: "3. I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi. 4. Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione, come definiti dal presente regolamento, la valutazione di incidenza è ricompresa nell'ambito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A tale fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità conservative previste dal presente regolamento, facendo riferimento agli indirizzi di cui all'allegato G.";
- la Valutazione d'Incidenza si applica pertanto anche agli interventi che pur ricadendo l'esterno dei siti della Rete Natura 2000 potrebbero determinare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati in tali siti;
- l'intervento di cui all'ATF in esame è localizzato ad una distanza, in linea d'aria, pari a 3,42 km circa rispetto al perimetro esterno dei seguenti siti della Rete Natura 2000: ZPS IT5320015 – Monte Conero e SIC IT5320005 – Costa tra Ancona e Portonovo (con riferimento ai nuovi perimetri pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 350 del 21/12/2013, a seguito dell'iter di ripermetrazione dei siti della rete Natura 2000 delle Marche, avviato il 04/12/2010 mediante l'approvazione della deliberazione di G.R. Marche n. 1421);
- la L.R. Marche n. 6/2007 all'articolo 24, comma 1, lettera a) attribuisce la gestione dei siti della Rete Natura 2000 agli enti di gestione della aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 per i siti o per le porzioni dei medesimi ricadenti all'interno del perimetro delle aree naturali medesime e, al successivo comma 3, lettera b), che chiarisce che la gestione consiste anche nell'effettuazione della valutazione di incidenza di interventi qualora i medesimi non siano sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale ovvero nella redazione del parere in ordine alla valutazione di



Luogo di emissione:	Numero: 248/ITE	Pag.
	Data: 21/07/2015	8

incidenza nel caso in cui tali interventi siano soggetti alle procedure di valutazione di impatto ambientale;

- ai sensi e per gli effetti del sopracitato articolo 24, comma 1, lettera a) e comma 3, lettera b), della L.R. Marche n. 6/2007, l'ente gestore della ZPS IT5320015 – *Monte Conero* e del SIC IT5320005 – *Costa tra Ancona e Portonovo* è l'Ente Parco Naturale del Conero e spetta a tale ente l'effettuazione della valutazione di incidenza ovvero la redazione del parere in ordine alla valutazione di incidenza nel caso in cui gli interventi siano soggetti alle procedure di valutazione di impatto ambientale;
- il d.lgs. n. 152/06 all'articolo 10, comma 3, stabilisce che la VAS, la VIA e la verifica di assoggettabilità a VIA comprendono le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;
- la L.R. Marche n. 3/2012, recante "*Disciplina regionale della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)*", all'art 5, comma 5, stabilisce che qualora un intervento sia soggetto alla procedura di verifica di assoggettabilità e ricada anche nell'ambito di applicazione del D.P.R. n. 357/97, la verifica di assoggettabilità comprende la Valutazione di Incidenza;

si evidenzia, inoltre, che:

- è stato recentemente approvato un ulteriore ATF concernente "*Riprofilatura delle banchine n. 4 e n. 5*" rispetto al quale il presente ATF potrebbe cumularsi nella determinazione di incidenze significative sui siti della Rete Natura 2000 più prossimi al porto di Ancona;
- nonostante la ridotta entità delle opere di demolizione concernenti l'ATF in esame ad esse si aggiunge e consegue la movimentazione di circa 140 mila metri cubi di materiale di dragaggio;

TUTTO CIO' CONSIDERATO si ritiene che la necessità o meno di acquisire il parere in ordine alla valutazione di incidenza sul successivo progetto definitivo venga valutata d'intesa con l'Ente Parco Naturale del Conero - autorità competente in materia ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera a), della L.R. Marche n. 6/2007.

Si rappresenta, infine, che:

- il materiale derivante dal dragaggio conseguente alla realizzazione dell'ATF in esame dovrà essere successivamente gestito in conformità alla classe di qualità risultante dalla caratterizzazione ai sensi della deliberazione di G.R. Marche n. 255/2009 "*Approvazione Linee guida per la gestione dei materiali derivanti dalle attività di dragaggio in area portuale, in area marina fluviale o litoranea*". Revoca propria Delib.G.R. 16 luglio 2007, n. 796" e del *Manuale per la movimentazione dei sedimenti marini* (APAT – ICRAM, 2007), di cui la succitata deliberazione costituisce recepimento;
- nell'ipotesi in cui tale materiale sia compatibile con l'opzione di gestione prefigurata dall'Autorità Portuale, consistente nell'immersione deliberata in area marina non costiera



Luogo di emissione: 	Numero: 248/ITE	Pag. 9
	Data: 21/07/2015	

di cui all'art. 109, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 152/06, e sia dimostrata l'impossibilità tecnica e/o economica di un diverso riutilizzo, l'immersione in mare dovrà essere autorizzata dalla Regione Marche, ai sensi e per gli effetti del comma 2 del medesimo art. 109;

- nel caso di immersione in mare, attualmente a largo del porto di Ancona:
 - è presente un'area di immersione, già individuata come idonea nel 1998 dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (c.d. area attuale), utilizzata per l'immersione dei sedimenti derivanti dagli interventi di manutenzione dei fondali portuali del 2000 (70.000 mc) e del 2005 (187.000 mc) e avente una capacità teorica residua pari a ca. 330.000 mc;
 - la suddetta area di immersione è stata ricaratterizzata nel corso del 2014 dal CNR ISMAR di Ancona al fine di verificarne nuovamente l'idoneità nonché la reale capacità residua. Tale verifica ha avuto esito positivo e, pertanto, con Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del 28/11/2014 n.127 recante "D.lgs. 152/2006, art. 109 - Autorizzazione immersione in mare materiali escavo fondali marini. Progetto: Lavori adeguamento fondali antistanti primo tratto banchina 26 a quota – 10,00 m. s.l.m.m. - Autorità Portuale Ancona" è stata ivi autorizzata l'immersione di ca. 60.000 mc di materiale derivante dall'approfondimento dei fondali antistanti la banchina rettilinea (banchina n. 26) del Porto di Ancona, per una fascia di 150 metri dal filo banchina, parallelamente alla stessa ed ha l'obiettivo di raggiungere la quota di -10,00 m.s.l.m.m.;
 - Il suddetto intervento di escavo e successiva immersione si configura come stralcio e anticipazione di una parte minimale dell'intervento complessivo previsto dal Piano Regolatore Portuale vigente, che prevede il raggiungimento della quota di fondale – 14,00 m.s.l.m.m nell'intera area antistante la banchina n. 26 e la conseguente movimentazione di ca. 950.000 mc di materiale. L'immersione autorizzata con il suindicato DDPF VAA n. 127 del 28/11/2014 non è ad oggi iniziata;
 - per l'intervento complessivo di escavo dell'intera area antistante la banchina n. 26 sino al raggiungimento della profondità di – 14,00 m s.l.m.m. e successiva immersione è stata individuata una ulteriore area di immersione e con Decreti del Dirigente della Posizione di Funzione Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali n. 39 del 31/03/2014 e n. 82 del 08/08/2014 si è concluso il procedimento di definizione dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 152/06.

Alla luce dell'istruttoria svolta la struttura regionale competente, nell'ambito del procedimento della seconda sezione del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici, ha espresso avviso favorevole ritenendo, però, quanto mai opportuno che l'Autorità Portuale si faccia promotrice dell'avvio di un processo di pianificazione che coinvolga tutte le Amministrazioni che a qualsiasi titolo hanno un ruolo nell'approvazione del PRP al fine di dotare il porto di Ancona del necessario strumento di pianificazione adeguato alla Legge 84/94.



Luogo di emissione:	Numero: 248/ITE	Pag.
	Data: 21/07/2015	10

ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Alla luce delle considerazioni sopra esposte il progetto in questione è conforme ai criteri di cui al comma 3 dell'art. 8 delle NTA del Piano Regionale dei Porti. Non risulta inoltre necessario nessuno specifico atto di intesa rilasciato dal Comune dal momento che l'intervento si configura conforme alle prescrizioni del Piano Esecutivo del Porto, soddisfacendo pienamente il requisito del "non contrasto" con gli strumenti di pianificazione urbanistica, così come indicato nell'art. 5, comma 2 della Legge 84/1994.

Vista la normativa in materia, il procedimento e l'istruttoria svolta, si propone l'adozione del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Nicoletta Santelli)

- ALLEGATI -
nessuno